



Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro

(approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 64 in data 14/12/2017)

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali l'Ente Parco del Beigua procede:

- a) all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi D.Lgs n. 50/2016;
- b) all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture a coltivatori diretti e a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 97/1994.

1.2 Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2 – Principi generali per gli affidamenti di cui al D.lgs n.50/2016

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, di importo inferiore a 40.000 euro, avviene tramite affidamento diretto nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2.2 Per ciascuna procedura di affidamento è nominato dal Direttore dell'Ente Parco del Beigua un Responsabile Unico del Procedimento tra i dipendenti di ruolo. In caso di mancata nomina il Direttore ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento può avvenire direttamente con la determinazione di autorizzazione alla spesa.

Articolo 3 – Principi per gli affidamenti di cui alla legge n. 97/1994 ed ai Decreti Legislativi n. 227/2001 e n. 228/2001 e s. m. e i.

- 3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture a coltivatori diretti, singoli o associati, e a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale o loro consorzi, avviene ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 97/1994 e di quanto disposto dai decreti legislativi n. 227/2001 e n. 228/2001 e s. m e i., in deroga alle norme vigenti in materia di appalti.
- 3.2 I lavori, servizi e forniture che possono essere affidate ai sensi di quanto previsto dal precedente punto 3.1 fanno riferimento a interventi di sistemazione e manutenzione del territorio rurale e montano, nonché attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e ripristino o mantenimento di ecosistemi, quali: lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di difesa del suolo e riassetto idrogeologico; lavori agricoli e forestali tra i quali, a titolo esemplificativo, l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, ripristino di aree degradate, formazione e manutenzione di aree umide, contenimento di fitopatie; lavori di manutenzione dei sentieri, delle aree verdi attrezzate, di strade di servizio, di manutenzioni di manufatti e piccole infrastrutture di percorsi tematici compresa la segnaletica, la pannellistica, strutture di avvistamento fauna e affini.
- 3.3 Per ciascuna procedura di affidamento è nominato dal Direttore dell'Ente Parco del Beigua un Responsabile Unico del Procedimento tra i dipendenti di ruolo. In caso di mancata nomina il Direttore ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento può avvenire direttamente con la determinazione di autorizzazione alla spesa.
- 3.4 Per gli affidamenti di cui al punto 3.1 l'Ente Parco del Beigua fissa:
- per ogni coltivatore diretto, singolo o associato, un importo massimo per singolo affidamento pari 10.000 euro (da intendersi al netto dell'IVA) e un importo massimo per ogni anno pari a 20.000 euro (da intendersi al netto dell'IVA);
 - per cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale e i loro consorzi, un importo massimo per singolo affidamento pari a 15.000 euro (da intendersi al netto dell'IVA) e un importo massimo per ogni anno pari a 35.000 euro (da intendersi al netto dell'IVA).

Articolo 4 – Affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro

- 4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro (da intendersi al netto dell'IVA) può avvenire tramite affidamento diretto ad un operatore economico anche senza la richiesta di preventivi, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, secondo una delle seguenti motivazioni:
- a) per tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - b) per far fronte ad esigenze urgenti e non rinviabili;
 - c) per mantenere il medesimo fornitore che ha assicurato negli anni passati l'esecuzione del lavoro/servizio/fornitura a regola d'arte;

- d) per la tempestività nell'erogazione della prestazione, assicurata da quel determinato operatore economico;
- e) per assicurare il completamento di una precedente prestazione.

Articolo 5 – Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

5.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto ad un operatore economico in conformità all'articolo 30, comma 1 e all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.

5.2 Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso:

- a) al Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale (MEPA);
- b) ad Avviso per Manifestazione di interesse/indagine di mercato con pubblicazione sul sito dell'Ente del Parco del Beigua e successivo invito agli operatori economici di presentare preventivi di spesa;
- c) a richiesta diretta di preventivi di spesa a due o più operatori economici, con affidamento al prezzo più basso;
- d) ad affidamento diretto senza richiesta di più preventivi secondo una delle seguenti motivazioni:
 - l'operatore economico fornisce opere dell'ingegno o nel campo dell'arte che sono di difficile comparazione
 - l'operatore economico individuato ha già svolto nel passato per l'Ente un lavoro/servizio o fornitura a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e il prezzo risulta essere inferiore alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento
 - gli operatori economici contattati non hanno fornito nessun preventivo e pertanto si è provveduto a contattare direttamente un ulteriore operatore per l'affidamento del lavoro/servizio o fornitura
 - l'operatore economico è stato scelto al fine di assicurare il completamento di una precedente prestazione.

Articolo 6 – Disposizioni finali

6.1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio n. 52 del 26 novembre 2007.